



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
CAPITANERIA DI PORTO – GUARDIA COSTIERA – SAVONA

ORDINANZA N. 100/2012

Il Capitano di Vascello (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Savona,

- VISTA** la propria Ordinanza n. 56/09 del 28.07.2009 disciplinante le modalità di sosta, di parcheggio e di viabilità nel piazzale antistante la Capitaneria di porto di Savona, come modificata dall'Ordinanza n. 35/2010 in data 16.07.2010.
- VISTI** gli artt. 6 e 8 della Legge 28.01.1994, n. 84 istitutiva delle autorità portuali.
- VISTO** l'art. 6.7, del D. Lgs. 30.04.1992, n. 285 (Nuovo Codice della strada) concernente il potere del comandante di porto capo di circondario marittimo di disciplinare con ordinanza la circolazione nelle aree portuali aperte all'uso pubblico.
- VISTO** il D.P.R. 16.12.1992, n. 495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada".
- VISTA** la legge 12 Agosto 1962, n. 1839, con cui è stato ratificato in Italia l'"Accordo europeo relativo ai trasporti internazionali di merci pericolose su strada" ("Accord europeen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route", in sintesi "Accord Dangereuses Route" – ADR) firmato a Ginevra il 30 Settembre 1947, come modificato e integrato.
- VISTO** la Circolare dell'allora Ministero dei trasporti e della navigazione n. 5201696 del 14.04.95 che fornisce indirizzi sulla disciplina della circolazione in ambito portuale, demandando all'autorità portuale l'individuazione degli spazi stabilmente destinati al transito, al parcheggio ed alla sosta dei veicoli, mentre è compito dell'autorità marittima adottare i provvedimenti relativi alla disciplina della circolazione.
- VISTA** la Circolare del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto prot. n. 82/31052 del 02.07.1996.
- VISTA** la Circolare n. 38 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione generale per i porti (prot. n. M_TRA/PORTI/14368) del 27.10.2011.
- VISTA** la nota n. 4832 in data 29.05.2012 con cui l'Autorità Portuale di Savona ha espresso il proprio parere favorevole all'assetto viario e dei parcheggi dell'area sopra indicata come previsto dalla presente ordinanza.
- VISTI** gli artt. 1161 (abusiva occupazione di spazio demaniale e inosservanza di limiti alla proprietà privata) e 1174 (inosservanza di norme di polizia) del Codice della navigazione.
- VISTI** gli artt. 30 e 81 del Codice della navigazione e l'art. 59 del relativo Regolamento di esecuzione.
- TENUTO CONTO** della sopravvenuta necessità di disciplinare in maniera dettagliata le modalità di circolazione nelle aree di cui trattasi a seguito dell'avvenuto avvio delle attività commerciali/artigianali/professionali del c.d. polo della nautica da diporto.
- TENUTO CONTO** che le aree oggetto del presente provvedimento, seppure di natura demaniale marittima, sono parte integrante del circuito viario cittadino.
- TENUTO CONTO** della necessità di garantire la più ampia fruibilità delle aree di parcheggio da parte dell'utenza degli Uffici pubblici e dei cantieri privati presenti nell'area.

ORDINA

Art. 1 – Ambito di applicazione

La presente Ordinanza si applica nel piazzale antistante la Capitaneria di Porto di Savona, sulle relative rampe di accesso da/per la via Aurelia/Lungomare G. Matteotti e sul tratto stradale che conduce all'ingresso del complesso artigianale/industriale denominato "polo per la nautica da diporto".

Art. 2 – Disciplina e divieti

Nell'area di cui al precedente art. 1 la circolazione viaria è disciplinata come indicato nell'allegata planimetria (parte integrante del presente provvedimento) secondo quanto stabilito dal Nuovo codice della strada e dal relativo Regolamento di esecuzione, essendo parte integrante del circuito viario cittadino.

Il limite di velocità per tutti i mezzi in circolazione è di 20 Km/h.

La sosta è permessa esclusivamente ad autovetture, motocicli e ciclomotori, come definiti dal Nuovo Codice della strada entro gli spazi segnalati con apposita segnaletica orizzontale e verticale.

Art. 3 – Modalità di sosta

La sosta negli spazi di cui agli articoli precedenti è consentita:

1. nelle piazzole delimitate con segnaletica orizzontale gialla:

- alle autovetture del personale dipendente della Capitaneria di Porto di Savona dotate di apposito contrassegno;
- alle autovetture autorizzate dalla Capitaneria di Porto di Savona;
- alle autovetture di Forze di Polizia, Forze Armate ed enti pubblici dello Stato e locali impegnate nell'espletamento delle funzioni d'istituto.

2. nelle piazzole delimitate con segnaletica orizzontale bianca, a tutte le autovetture:

- per un massimo di 2 (due) ore dalle ore 08.00 alle ore 20.00, previa esposizione del disco orario; non sono soggette a tale limitazione oraria le autovetture indicate nel precedente punto 1, le autovetture dotate di permesso di accesso in porto rilasciato dall'Autorità Portuale di Savona, nonché quelle dotate di permesso di accesso ai porti nazionali rilasciato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
- senza limitazioni temporali, dalle ore 20.00 alle 08.00.

Eventuali temporanee modalità di utilizzo degli stalli di sosta diverse da quelle precedentemente indicate, potranno essere autorizzate dalla Capitaneria di Porto di Savona, previa presentazione, da parte degli interessati, di formale motivata istanza conforme alla normativa in materia di bollo

Art.4 – Sosta autobotti per rifornimento carburanti al distributore per unità nautiche.

Lungo il marciapiede, lato mare, della rampa ovest di accesso al piazzale, come descritto nella planimetria allegata al presente provvedimento, è istituita un'area di sosta (individuata con segnaletica verticale e orizzontale di colore giallo), riservata nella fascia oraria 06.00-20.00 di ogni giorno, ai mezzi impegnati nelle operazioni commerciali di carico/scarico. Nelle fasce orarie 07.00-11.00 e 14.30-17.30 di ogni giorno, l'area in questione è destinata esclusivamente alle operazioni di scarico di prodotti petroliferi dalle autobotti impegnate nelle operazioni di rifornimento del limitrofo distributore di carburanti per unità nautiche. In tale area, nelle fasce orarie predette, è fatto divieto di sosta alle altre diverse categorie di veicoli.

Qualora la sosta dei mezzi di cui al comma precedente per motivi tecnici non possa avvenire all'interno dei limiti individuati dalla segnaletica ivi predisposta, dovrà essere adottato un sistema di segnalazione da parte dell'autista del mezzo e/o del ricevitore del prodotto da scaricare, conforme alle disposizioni del Codice della strada e del relativo regolamento di esecuzione, atto a segnalare idoneamente il restringimento dell'adiacente corsia di marcia e l'istituzione di "senso unico alternato" con precedenza ai mezzi provenienti dal piazzale di cui all'art. 1 e con personale moviere sul posto.

Il conducente del veicolo dovrà, inoltre, ottemperare a tutte le prescrizioni previste dalla normativa ADR citata in premessa.

La sosta delle autobotti nell'area potrà avvenire previa comunicazione da inviare alla Capitaneria di Porto di Savona da parte della società gestore del distributore carburanti e potrà avvenire per il solo tempo strettamente necessario allo svolgimento delle operazioni di rifornimento. Durante tale periodo la società gestore del distributore dovrà provvedere a porre in essere tutte le precauzioni previste dalla normativa vigente per prevenire incendi e sversamenti di idrocarburi sul manto stradale e sul marciapiede; dovrà, altresì, essere sempre presente sul sito l'autista dell'autobotte e un responsabile del distributore di carburante.

Art. 5 – Sosta carrelli porta barche

Lungo il muraglione nord del piazzale è ammessa la sosta di carrelli porta barche all'interno dell'area appositamente individuata con segnaletica verticale e orizzontale di colore giallo.

Art. 6 - Sanzioni

Tutti gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria sono incaricati dei controlli sul rispetto della presente ordinanza.

Chiunque violi le norme della presente ordinanza, salvo che il fatto non configuri un diverso e/o più grave illecito penale o amministrativo, è punito ai sensi del vigente Codice della strada e del relativo Regolamento d'esecuzione.

Nel caso di violazioni alle disposizioni relative alla sosta sarà altresì applicata la sanzione accessoria della rimozione del veicolo.

Resta salva in ogni caso ogni ulteriore azione, civile o penale o amministrativa, per responsabilità derivante da inosservanza alle norme recate dalla presente ordinanza.

Art. 7 - Rinvio

Per quanto non disciplinato dalla presente ordinanza in ordine all'applicazione delle sanzioni, si rinvia a quanto stabilito dal Codice della strada e della Legge 24.11.1981, n. 689 e s. m. e i.

Art. 8 - Entrata in vigore e abrogazione disposizioni precedenti

Il presente provvedimento abroga le Ordinanze n. 56/09 e 35/2010 richiamate in premessa e tutte le disposizioni in materia previgenti e in contrasto.

Savona, 31 05.2012

IL COMANDANTE
C.V. (CP) Enrico MORETTI



